

LP ADVISORY

NEWSLETTER 02/2026

16.01.2026

IN QUESTA EDIZIONE



Legge di Bilancio 2026 – Le novità in materia di fisco, lavoro e previdenza – Prima parte

1. Novità fiscali e rapporti di lavoro
2. Novità lavoro

La Legge di Bilancio 2026 (legge 30.12.2025, n. 199; in GU n. 301 del 30.12.2025), in vigore dal 01.01.2026, contiene numerose disposizioni in materia di lavoro, di pensioni, di ammortizzatori sociali e di previdenza sociale. Di seguito si riportano le principali novità.

1 Novità fiscali e rapporti di lavoro

A TUTTI I CLIENTI

1.1 Rimodulazione aliquote IRPEF

E' stata prevista una riduzione, dal 35% al 33%, dell'aliquota relativa al secondo scaglione IRPEF. Pertanto, nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta linda è calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

Scaglione	Aliquota
fino a Euro 28.000	23%
da 28.001 euro e fino a 50.000 euro	33%
oltre 50.000 euro	43%

Per l'anno 2026, ai fini della determinazione del reddito delle persone fisiche, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro, l'ammontare della detrazione linda spettante ai sensi dell'art. 15, comma 3-bis, del TUIR è diminuito di un importo pari a 440 euro delle detrazioni complessivamente spettanti, in relazione ai seguenti oneri:

- oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie;
- premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

1.2 Tassazione agevolata aumenti contrattuali

Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, vengono assoggettati a una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 01.01.2024 al 31.12.2026.

La misura si applica ai lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 33.000 euro.

1.3 Detassazione premi di risultato

In via transitoria per gli anni 2026 e 2027 è prevista una ulteriore riduzione dal 5% all'1% dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, applicabile ai premi di risultato e alle forme di partecipazione agli utili d'impresa per i lavoratori del settore privato. In pratica, per il prossimo triennio, la riduzione si applica:

- Ai premi legati a miglioramenti di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, purché siano misurabili e verificabili;
- alle somme erogate come partecipazione agli utili dell'azienda.

Viene innalzato il limite dell'importo complessivo di 5.000 euro (in precedenza fissato in 3.000 euro ovvero 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro) per le somme che possono fruire del beneficio, a condizione che il reddito da lavoro dipendente non sia stato superiore, nell'anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, a 80.000 euro.

1.4 Tassazione di indennità e maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e a turni

Per il periodo d'imposta 2026, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti, a titolo di:

- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno (ai sensi di legge e di CCNL);
- maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale come individuati dai CCNL;

- indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.

Le suddette misure sono applicate ai lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro.

Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria;

Ai fini del limite annuo di 1.500 euro non rientrano i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili. Sono altresì esclusi i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale ai quali è riconosciuto un trattamento integrativo speciale.

1.5 Utili ai lavoratori

Viene prorogata anche per il 2026 la norma con cui si prevede, per i dividendi corrisposti ai lavoratori dipendenti e derivanti dalle azioni attribuite dalle aziende in sostituzione di premi di risultato, l'esenzione fiscale del 50% entro il limite annuo di 1.500 euro.

1.6 Aumento esenzione buoni pasto elettronici

Dal 01.01.2026 viene elevato da 8 a 10 euro il limite di esenzione giornaliera dei buoni pasto resi in forma elettronica. Resta invariato il limite di 4 euro giornalieri per i buoni in forma cartacea.

1.7 Settore turistico alberghiero

In favore dei ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e ai dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale viene riconfermato il trattamento integrativo speciale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno rese nel periodo dal 01.01.2026 al 30.09.2026.

La disposizione interessa i dipendenti di esercizi pubblici del settore privato che esercitano attività di:

- ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- somministrazione di bevande, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- esercizi di cui sopra in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari.

Il trattamento integrativo speciale di cui sopra viene riconosciuto dai sostituti di imposta su richiesta del lavoratore che è tenuto a comunicare per iscritto di non aver percepito, nell'anno 2025, un reddito di lavoro dipendente superiore a 40.000 euro.

1.8 Stock option

E' prevista l'applicazione di un'aliquota addizionale del 10 % sui compensi variabili eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione dei dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel medesimo settore.

L' addizionale non trova applicazione qualora il soggetto che eroga la remunerazione (ad esempio un'impresa del settore finanziario) destini a favore di enti del Terzo Settore – diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto - una somma almeno doppia rispetto all'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta per il periodo.

1.9 Flat tax neo-residenti

La Legge di bilancio interviene in modo significativo sul regime agevolato della flat tax per i neo residenti in Italia, innalzando da 200.000 a 300.000 euro l'imposta sostitutiva dovuta sui redditi esteri calcolata in via forfettaria.

La modifica riguarda i contribuenti persone fisiche che trasferiranno la residenza nel nostro Paese a decorrere dal 01.01.2026. Il regime agevolato, previsto all'art. 24-bis del TUIR, trova applicazione a condizione che il contribuente non sia stato fiscalmente residente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

1.10 Accesso al regime forfettario

Viene confermata anche per il 2026 la modifica già introdotta dalla Legge di bilancio 2025 che ha elevato da 30 mila euro a 35 mila euro il limite della soglia reddituale (dipendente o assimilati) superata la quale è precluso l'accesso al regime forfetario.

2

Novità lavoro

2.1 Incentivi assunzioni a tempo indeterminato

Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della

Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, la Legge di bilancio prevede lo stanziamento di risorse per il riconoscimento di un esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per un periodo massimo di 24 mesi.

L'esonero contributivo è legato alle nuove assunzioni di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, o per le trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, realizzate nel periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2026.

Per l'applicazione del beneficio si dovrà attendere un decreto interministeriale emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze.

2.2 Nuovo incentivo per l'assunzione di lavoratrici madri

A decorrere dal 01.01.2026, ai datori di lavoro privati che assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a proprio carico, nella misura del 100%, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fermo restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Per quanto concerne la durata dell'esonero, se l'assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione.

Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, l'esonero è riconosciuto nel limite massimo di diciotto mesi dalla data dell'assunzione con il contratto a tempo determinato.

Se l'assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente mentre è compatibile senza alcuna riduzione con la maxi-deduzione del costo del lavoro in presenza di nuove assunzioni.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o necessità.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.lp-advisory.com/de/privacy>.

Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: info@lp-advisory.com.

© LP Advisory | Galleria del Corso 1, 20122 Milan | +39 02 82001000

www.lp-advisory.com
